



REPUBBLICA ITALIANA 220/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

ENRICO TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 60871** del registro di segreteria,
promosso da:

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, residente in
omissis (*omissis*), Viale *omissis*, rappresentato e difeso dall'Avv.to
Marcella Uricchio, ed elettivamente domiciliato digitalmente presso la
PEC avv.marcellauricchio@pec.it, nonché presso lo studio dell'Avv.
Antonio Francesco Certomà, sito in Roma, Circ. Clodia 36/B,

Appellante

Contro

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale della Previdenza
Militare e della Leva – servizio contenzioso, con domicilio digitale
PEC: previmil@postacert.difesa.it;

Appellato

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, rappresentato e difeso congiuntamente o disgiuntamente dagli avvocati, Clementina Pulli (c.f. PLLCMN62C55E506T), pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it e Patrizia Ciacci (c.f. CCCPRZ58P64F839R) pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it con i quali elegge domicilio in Roma Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso dagli avv. Clementina Pulli e Patrizia Ciacci,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la regione Emilia Romagna n. 9/2023/M, depositata in data 1 febbraio 2023;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 19 settembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'Avv. Stefano Gorini (per delega dell'avv. Marcella Uricchio) e l'avvocato Lidia Carcavallo, su delega orale dell'avvocato Clementina Pulli, in rappresentanza dell'Inps.

Svolgimento del processo

omissis, in servizio nella Marina Militare dal 1982 e collocato in quiescenza dal 20/4/2018, ha chiesto, dapprima in via amministrativa, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "Esiti di intervento di resezione di Gist -

Tumore stromale gastrointestinale - della parete del III inferiore del retto con ileostomia destra, in follow up", evidenziando di aver svolto, sin dall'arruolamento, mansioni di cui all'art. 47 del decreto - legge n. 269/2003 in quanto "destinato al servizio propulsione/scafo elettrico/nave" (ovvero motorista, conduttore di macchine in sala motori e addetto alle riparazioni).

A seguito di visita medica presso il Dipartimento Militare di medicina Legale di La Spezia, il militare è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio m. m. incondizionato, ma idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa".

Tuttavia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, nell'adunanza n. 1420 del 4/10/2018, ha ritenuto che detta infermità non possa esser riconosciuta come dipendente da causa di servizio, cosicché il Ministero della Difesa, in data 30/10/2018, adottava Decreto n. 10310 di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di detta patologia.

A seguito di richiesta di riesame avanzata da *omissis*, il Comitato di verifica, nell'adunanza n. 1881 del 3/6/2019, confermava il suddetto parere negativo, cui faceva seguito decreto ministeriale di conferma datato 7/7/2020.

omissis ha quindi proposto ricorso giurisdizionale, finalizzato all'annullamento dei menzionati provvedimenti e all'accertamento della sussistenza della dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario ai fini del riconoscimento della pensione

privilegiata, dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia Romagna, che, sulla base della disposta consulenza medico-legale affidata all'U.M.L. del Ministero della Salute, ha respinto la domanda attorea.

La menzionata sentenza, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'INPS, ha altresì rigettato l'istanza di parte ricorrente di rinnovazione delle operazioni peritali, per una ritenuta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa (omesso giuramento dell'organo di consulenza; mancato rispetto del termine fissato per le operazioni peritali; omessa concessione, da parte del consulente, di termini alle parti per la presentazione di osservazioni sulla bozza dell'elaborato peritale), tenuto conto della natura giuridica della disposta consulenza e avendo le parti potuto contraddire rispetto alle conclusioni peritali (comunicazione dell'inizio delle operazioni alle parti, partecipazione del ricorrente anche mediante un proprio consulente, le cui valutazioni sono state considerate dall'UML) nonché della stessa disciplina in materia di invalidità della consulenza tecnica. Avverso detta sentenza ha proposto appello *omissis*, articolando i motivi di impugnazione di seguito specificati.

1) *Error in iudicando* per omessa e/o non corretta valutazione dei motivi di fatto e di diritto e per carenza o intrinseca illogicità della motivazione, non essendo stati valutati i numerosi motivi di diritto proposti dal ricorrente negli scritti difensivi del giudizio di primo grado.

In particolare, l'appellante ha ribadito quanto già rassegnato in primo

grado in ordine all'omesso giuramento da parte del perito (condotta punita penalmente ex art. 366 c.p.), al mancato deposito del verbale della relazione peritale – negato anche dal giudice – (che l'UML ha trasmesso solo a seguito di richiesta su richiesta del ricorrente), alla mancata conoscenza dei nominativi dei componenti del collegio dell'UML, alla circostanza che la relazione era sottoscritta da un dirigente diverso da quello che aveva visitato il ricorrente, al mancato giuramento del perito, all'omessa concessione di termini per le osservazioni sulla bozza (essendo stata depositata direttamente la relazione finale), il tutto con violazione degli articoli 97 c.g.c. e 195 cpc. Il ricorrente ha altresì evidenziato come l'UML avrebbe violato le tempistiche previste dall'ordinanza istruttoria e che la sentenza nulla avrebbe argomentato in ordine all'istanza attorea di rinnovazione delle operazioni peritali, da affidare a soggetto diverso non avente alcun legame con amministrazioni statali.

Quanto poi alla patologia sofferta dal ricorrente e alla sussistenza del nesso eziologico, secondo parte appellante vi sarebbero palesi errori commessi dagli organi medici (in specie il comitato di verifica), in quanto il *omissis* ha lavorato per un periodo globale di circa 36 anni di servizio, di cui 20 anni, 3 mesi e 28 gg di imbarco, come indicato dalla stessa Amministrazione nel curriculum rilasciatogli e nel rapporto informativo, nonché da certificazione dell'INAIL ove si riferisce che il pensionato "è stato esposto all'amianto per le mansioni svolte nei reparti e per i periodi indicati nel prospetto allegato".; ebbene, secondo l'appellante "la letteratura medica è unanimemente concorde

nel ritenere certo il nesso di causalità tra l'esposizione prolungata all'amianto e l'insorgenza di patologie quali il mesotelioma, il carcinoma polmonare e delle vie aeree superiori e i tumori del tratto gastrointestinale, come nel caso di specie" (per come documentato da perizia di parte a firma del dott. Serra Fidel).

A fronte di detta documentazione, il giudice avrebbe liquidato le argomentazioni attoree sulla base della "non significativa evidenza statistica delle letteratura medica citata dal consulente di parte ricorrente ... in ordine alla sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra l'esposizione all'asbesto in tutte le sue forme e i tumori dello stomaco e del colon", denotando "un'assenza totale di indagine sui dati a disposizione e sui pareri formulati dal Comitato di verifica".

L'appellante ha altresì invocato ulteriori considerazioni critiche della dott.ssa Castrica (prodotte in virgolettato nel testo della memoria, datata 23/8/2022, depositata dal ricorrente in data successivamente al parere dell'UML, trasmesso in data 14/7/2022), che ha concluso che "Certamente il periziato è stato lungamente a contatto - per la sua permanenza su navi da guerra - con svariate sostanze chimiche e mutageni fisici che hanno indotto la mutazione genetica che viene invocata dall'organo di consulenza che si è fermato agli effetti sul DNA senza tener conto dei fattori in grado di provocare la sua modificazione."

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere l'appello e quindi la domanda formulata nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese e onorari.

Con memoria in atti del 25 luglio 2024, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha preliminarmente rammentato che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., l'appello in materia pensionistica è limitato ai soli motivi di diritto, non essendo sindacabili le questioni di fatto, tra cui rientra indubitabilmente la questione medico-legale della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

Né sussisterebbe nella specie, secondo l'INPS, il vizio di omessa o apparente motivazione, ravvisabile esclusivamente allorquando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo, comunque, "escluso che detti vizi possano consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte" (Cass. civ., Sez. III, n.3803/2004 e conforme giurisprudenza contabile).

Nel caso di specie, invece, il Giudice territoriale ha accertato con lunga ed articolata istruttoria, aderendo al parere del CTU interpellato, che non si è verificato il presupposto per la concessione della pensione privilegiata, non essendoci nesso di causalità tra le suddette patologie, sofferte dal *omissis*, e il servizio prestato.

Inoltre, nel merito, l'INPS ha sostenuto che la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza contabile in tema di onere della prova e di nesso di causalità, che esclude una presunzione assoluta, o relativa,

di dipendenza dal servizio degli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia soltanto provato che si siano verificati durante la prestazione del servizio, da comprovare invece compiutamente. L'INPS ha dunque chiesto di dichiarare inammissibile ovvero di rigettare il ricorso, nonché, in via graduata e per l'ipotesi che di accoglimento e riconoscimento della prestazione domandata, ha eccepito la prescrizione dei singoli ratei pensionistici.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, dev'essere dichiarata ex art. 93 c.g.c. la contumacia dell'appellato Ministero, che, pur a fronte della regolarità della notifica dell'appello, non risulta costituito in giudizio.

[2] Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, pur a fronte dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha prospettato l'omessa/apparente motivazione del *decisum*, in correlazione con la ritenuta violazione/scorretta interpretazione della normativa in materia di CTU di cui agli articoli 97 c.g.c. e 195 cpc, con particolare riferimento al mancato espletamento del contraddittorio sulla bozza di relazione preliminare dell'UML, che nella specie ha depositato direttamente la relazione peritale finale.

[3] Come già rilevato, nell'ambito dell'atto di appello, il pensionato ha addotto, quale motivo di gravame, l'omessa/apparente motivazione del *decisum*, in correlazione la violazione/scorretta interpretazione della normativa in materia di CTU di cui agli articoli 97 c.g.c. e 195 cpc, con riferimento all'omesso giuramento, al mancato deposito del verbale della relazione peritale (comunque da egli acquisito in via amministrativa), alla mancata conoscenza dei nominativi del collegio peritale, alla circostanza che la relazione era sottoscritta da dirigente diverso dal medico che ha effettuato la visita diretta, alla violazione della tempistica assegnata dal giudice e all'omessa concessione di termini per le osservazioni sulla bozza peritale, prima del suo deposito come relazione finale, evidenze che avrebbero comportato una lesione del diritto al contraddittorio.

In proposito, si osserva che nel caso di specie il giudice di primo grado, dovendo accertare la dipendenza da causa di servizio (lavoro prestato, per lungo tempo, nella Marina Militare con impiego al "servizio propulsione/scafo elettrico/nave", ovvero motorista, conduttore di macchine in sala motori e addetto alle riparazioni) della patologia "Esiti di intervento di resezione di Gist - Tumore stromale gastrointestinale - della parete del III inferiore del retto con ileostomia destra, in follow up", ha disposto l'acquisizione di un "parere medico-legale" da parte dell'UML presso il Ministero della Salute.

Al di là del *nomen iuris* utilizzato ("parere"), dalla natura dell'accertamento richiesto emerge con evidenza che si tratta in sostanza di una consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale,

che, a norma dell'art. 97 c.g.c., il giudice può demandare anche ad "organismi tecnici di amministrazioni pubbliche".

In definitiva, nel caso di specie il giudice di primo grado, piuttosto che avvalersi di consulenti privati, ha sostanzialmente disposto di acquisire una valutazione tecnica, ritenuta necessaria ai fini del decidere, avvalendosi dell'UML presso il Ministero della Difesa, competente a rendere pareri medico legali agli organi giudiziari ai sensi dell'art. 4-bis del d. lgs. 30 giugno 1993 n° 266 (introdotto dall'art. 52 della legge 16 gennaio 2003 n° 3).

Il medesimo articolo 97 del c.g.c. contempla altresì un'articolata procedura di resa della consulenza, che prevede, oltre al necessario giuramento del consulente (evidentemente inapplicabile all'ipotesi dell'affidamento ad organi collegiali tecnici della P.A., i cui membri hanno già prestato giuramento per ragioni di servizio), l'eventuale nomina di consulenti di parte, la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d'ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti (ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici), quindi la trasmissione al consulente tecnico d'ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte e infine "il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d'ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse".

La norma, peraltro, riprende sostanzialmente la generale disciplina processual-civilistica prevista dall'art. 195 c.p.c., preordinata alla finalità di garantire una puntuale esplicazione del contraddittorio

processuale, e dunque del diritto costituzionale di difesa, già dinanzi all'ausiliario di giustizia incaricato, in quanto provvisto delle competenze necessarie per dirimere, sul piano tecnico, le eventuali osservazioni avanzate dalle parti.

Oltre alla compiuta esplicazione del diritto al contraddittorio in sede peritale, i riferiti adempimenti procedurali consentono al giudice, tradizionalmente considerato *peritus peritorum*, di esercitare in maniera più compiuta il proprio giudizio avendo già puntuale conoscenza delle considerazioni tecniche delle parti (altrimenti destinate ad esser processualmente acquisite a valle della relazione peritale definitiva) e della valutazione del consulente su di essa, assecondando altresì un più spedito e funzionale perfezionamento dell'iter processuale (cfr: art. 196 cpc, applicabile anche nel nuovo processo contabile, in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 7 cgc, in quanto espressione di un principio di ordine generale: in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 10/2021).

Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza del giudice di prime cure non ha dettagliato le modalità procedurali-sostanziali di resa della consulenza tecnica (con specifico riguardo alla necessità della relazione peritale provvisoria e al contraddittorio su di essa) e dal canto suo l'UML, pur dopo aver comunicato al consulente di parte dell'appellante l'inizio delle operazioni peritali con visita diretta (in data 17 giugno 2022) e aver dato conto delle osservazioni rese in detta sede dalla consulente di parte dott.ssa Mazzucchi (secondo cui il soggetto è stato lavorativamente esposto ad amianto e vi sarebbe un

rapporto di causa effetto di limitata evidenza statistica tra l'esposizione all'asbesto in tutte le sue forme e i tumori dello stomaco e del colon, citando in proposito la monografia n. 100 dell'Agenzia Internazionale sulla Ricerca sul Cancro -IARC), ha concluso nel senso che "la neoplasia in esiti di cui è portatore il sig. *omissis* è causata da una mutazione genetica e non è correlata all'esposizione a sostanze chimiche o cancerogene, né tantomeno all'amianto in tutte le sue forme"; tanto in base alla considerazione che "Dal punto di vista della caratterizzazione molecolare, tali neoplasie nell'85% dei casi sono caratterizzate dalla mutazione dei geni della tirosin-chinasi KIT e PDGFR- α , che provocano di recettori cellulari e la proliferazione cellulare; il 10% dei casi dei GIST non presenta alcuna mutazione a carico dei geni sopracitati e, perciò, sono denominati "wild type" e si associano a sindromi genetiche (Sindrome di Carney e sindrome di Carney-Statakis)".

In difetto di contraddittorio endo-consulenziale su una relazione peritale provvisoria, l'odierno appellante ha versato in atti nel giudizio di prime cure, successivamente al deposito della relazione dell'UML, una memoria illustrativa, datata 23 agosto 2022, in cui ha riportato in virgolettato alcune ulteriori censure della CTP Castriota, di seguito trascritte: <<*Studi sperimentali hanno dimostrato che le mutazioni possono essere causate da fattori esterni, ad esempio ambientali, o da alterazioni dei processi di trasformazione (metabolismo) che avvengono all'interno della cellula.*(Istituto Superiore di Sanità, 2021). Secondo l'American Cancer Society non si conoscono esattamente le cause della

maggior parte dei tumori stromali gastrointestinali (GIST). Ma sono stati fatti grandi progressi nell'imparare come determinati cambiamenti nel DNA possono far sì che le cellule "normali" diventino cellule cancerose, mantenendo attivi gli oncogeni o disattivando i geni oncosoppressori. In generale le mutazioni del DNA possono essere spontanee o indotte. Nelle mutazioni spontanee avvengono casualmente degli errori che portano ad una errata ripartizione dei cromosomi nelle cellule figlie. Le mutazioni indotte sono prodotte dai cosiddetti "agenti mutageni". Possiamo dividerli in Mutageni fisici - onde elettromagnetiche (raggi α , β , γ , X, UV, radiazioni nel visibile, IR...) - e Mutageni chimici - molte sostanze naturali (catrame, Sali inorganici, sostanze vegetali) e di sintesi (coloranti, plastiche, ecc.). Questi agiscono con diversi meccanismi: alterando una base che appaia in modo sbagliato (agenti alchilanti); danneggiando una base che non è più in grado di appaiarsi (i raggi ultravioletti, le radiazioni ionizzanti); sostituendosi a una base con composti chimici molto simili; intercalandosi o provocando la rottura del DNA. A seguito di questa rottura si possono verificare i riarrangiamenti cromosomici: delezione, inversione, traslocazione, ecc... Le radiazioni ionizzanti possiedono sufficiente energia per rompere il doppio filamento di a cui è affidata la codificazione delle informazioni genetiche. Anche l'amianto è in grado di determinare le modificazioni genetiche che producono, come ben noto, il tumore del mesotelio (= mesotelioma). I fattori di rischio noti per i tumori stromali gastrointestinali (GIST) legati al singolo, sono l'età avanzata (tra 50-65 anni; il periziato aveva 52 anni, all'epoca del manifestarsi del GIST). l'aumentata incidenza nel sesso maschile e alcune rare sindromi genetiche ereditarie (es: neurofibromatosi). Certamente il

periziato è stato lungamente a contatto – per la sua permanenza su navi da guerra - con svariate sostanze chimiche e mutageni fisici che hanno indotto la mutazione genetica che viene invocata dall’organo di consulenza che si è fermato agli effetti sul DNA senza tener conto dei fattori in grado di provocare la sua modificazione.”

In proposito, oltre alla circostanza che ovviamente il (precedente) parere dell’UML non poteva contenere osservazioni in proposito, occorre constatare che la sentenza appellata richiama sostanzialmente la relazione dell’Ufficio medico legale, senza confutare in particolare le argomentazioni medico-legali contenute nella richiamata memoria difensiva datata 23 agosto 2022 (cfr: Corte conti Sez. I app. sent. n. 149/2024).

Nell'omettere di valutare specificamente, quale *peritus peritorum*, le predette osservazioni medico-legali “finali” del consulente dell'odierno appellante, il primo giudice potrebbe dunque aver maturato in maniera viziata il suo convincimento che, ad ogni buon conto, non risulta adeguatamente motivato con riguardo a siffatto aspetto, rendendo la sentenza sindacabile in questa sede, ex artt. 170 e 199 cgc (in termini, Corte conti, Sez. I App. n. 10/2021 e n. 149/2019). Alla luce delle superiori argomentazioni, l’appello deve essere accolto, con annullamento della sentenza gravata e rimessione della causa al primo giudice, affinché, in diversa composizione fisica, rinnovi le operazioni peritali, assicurandosi dell'avvenuto espletamento degli incombeni di cui all'art. 97 c.g.c. (per come specificato), all'esito motivando adeguatamente, in particolare, sulle eventuali osservazioni

rese dai consulenti di parte.

[4] La regolazione delle spese del presente grado è parimenti demandata al giudice *a quo*, ex art. 199, comma 2, cgc.

Le rimanenti questioni dedotte dalle parti rimangono assorbite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* e iscritto al n. **60871** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, con annullamento della sentenza gravata e rinvio al primo giudice nei termini di cui in motivazione.

La regolazione delle spese del presente grado è parimenti demandata al giudice *a quo*, ex art. 199, comma 2, cgc.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi